



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66

OGGETTO: Sentenza n. 252/2010 emessa dal Giudice di Pace di Castelvetro. LEONE Francesco c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **tre** del mese di **settembre** dalle ore 19,10 in poi in Castelvetro e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 26/08/2014 n. 34490, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Vice Presidente Sig. Francesco BONSIGNORE.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 15 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 30 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore		X	16	D'ANGELO Piero		X
2	MARTINO Francesco	X		17	STUPPIA Salvatore		X
3	CAFISO Vincenzo		X	18	BERTOLINO Tommaso		X
4	BARRESI Piero	X		19	VACCARINO Salvatore		X
5	PERRICONE Luciano	X		20	SCIACIA Pietro	X	
6	VACCARA Antonino		X	21	ADAMO Enrico		X
7	GIURINTANO Nicola		X	22	GIAMBALVO Calogero	X	
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero		X	23	DI MAIO Giuseppe		X
9	CURIALE Giuseppe	X		24	VARVARO Gaspare	X	
10	CALAMIA Pasquale		X	25	BONSIGNORE Francesco	X	
11	LA CROCE Bartolomeo	X		26	SALADINO Giacomo		X
12	ZACCONE Giuseppe	X		27	ETIOPIA Giuseppa	X	
13	DI BELLA Monica	X		28	PIAZZA Maurizio	X	
14	ACCARDO Gaetano		X	29	SILLITTO Maria	X	
15	BERLINO Giuseppe	X		30	AGATE Vincenzo		X

La seduta è pubblica ed in prosecuzione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE

alle ore 19,10 invita il Segretario Generale a chiamare l'appello ed accertata la presenza di n. 15 consiglieri, giusto allegato "A", dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: Etiopia, Zaccone e Giambalvo. E' presente il Sindaco.

Quindi, introduce il terzo punto posto all'O.d.G.: "*Sentenza n. 252/2010 emessa dal Giudice di Pace di Castelvetro. LEONE Francesco c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio*", dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. B), dell'estratto del verbale della III^a C.C.P. (all. C), dell'estratto della VI^a C.C.P. (all. D) e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. E). Entrano: Giurintano, Ingrasciotta, Vaccarino e Di Maio **presenti n. 19**. Esce Curiale **presenti n. 18**.

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazioni.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 18 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'atto deliberativo: *Sentenza n. 252/2010 emessa dal Giudice di Pace di Castelvetro. LEONE Francesco c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio*".

Chiede di intervenire:

PERRICONE: Chiede che venga messa ai voti l'immediata esecutività del presente atto deliberativo.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 18 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'immediata esecutività del presente atto deliberativo.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL V. PRESIDENTE

f.to Bonsignore

Il Consigliere Anziano

f.to Ingrasciotta

Il Segretario Generale

f.to dott. Maggio

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>

Att. 4 A

CITTA' DI CASTELVETRANO

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 03/09/2014

1° appello ore 19,10 2° appello ore

SEDUTA di ~~convocazione~~ prosecuzione

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448	---	
2	MARTINO FRANCESCO	415	X	
3	CAPISO VINCENZO	373	---	
4	BARRES PIERO	350	X	
5	PERRICONE LUIGIANO	331	X	
6	VACCARA ANTONINO	284	---	
7	GIURINTANO NICOLA	251	---	
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247	---	
9	CURIALE GIUSEPPE	232	X	
10	CALAMIA PASQUALE	232	---	
11	LA GROCE BARTOLOMEO	230	X	
12	ZACCONE GIUSEPPE	229	X	
13	DI BELLA MONICA	228	X	
14	ACCARDI GAETANO	224	---	
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221	---	
17	STUPPIA SALVATORE	215	---	
18	BERTOLINO TOMMASO	208	---	
19	VACCARINO SALVATORE	208	---	
20	SCIACIA PIETRO	201	X	
21	ADAMO ENRICO	196	---	
22	GIAMBALVO CALOGERO	195	X	
23	DI MAIO GIUSEPPE	187	---	
24	VARVARO GASPARE	186	X	
25	BONSIGNORE FRANCESCO	186	X	
26	SALADINO GIACOMO	173	---	
27	ETIOPA GIUSEPPA	151	X	
28	PIAZZA MAURIZIO	141	X	
29	SILITTO MARIA	132	X	
30	ACATE VINCENZO	129	---	

15



CITTÀ DI CASTELVETRO
PROVINCIA DI TRAPANI

All. n° B4

UFFICIO LEGALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Sentenza n. 252/2010 emessa dal
 Giudice di Pace di Castelvetro, LEONE
 FRANCESCO c/Comune di Castelvetro. Presa
 d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio**

Esaminata ed approvata dal Consiglio
 - 3 SET. 2014
 Comunale nella seduta del _____
 con deliberazione n. 66
 Dichiarata immediata esecutiva ai sensi
 dell'art.12 co.2° della L.R. 44/91:

NO
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 INTRESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in
 ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
 amministrativa esprime parere:

Favorevole

Data 17.05.2014

IL RESPONSABILE

T.3 _____

Li 16 GIU. 2014

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO PROPONENTE



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile
 esprime parere:

FAVOREVOLE E SE NE ATTESTA
 LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
 E GESTIONE DELLE RISORSE
 (Dot. Andrea Cristoforo DI COMO)
 Data 16.6.2014

IMPUTAZIONE IN F.I.A. SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
 PROPOSTA €. 1.476,40

AL CAP. 3030.1 PR. N. 789

Data 18 GIU 2014

IL RESPONSABILE

*III DE P.
 VI DE P.*

VISTA la sentenza n. 252/2010, emessa dal Giudice di Pace di Castelvetro il 31.05.2010, depositata il successivo 27.07.2010, notificata al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Felice Junior Errante, il 13.05.2014, con la quale il Giudice dott. Aldo Pizzo, nel definire il giudizio R.G. n. 412/2009, incoato da LEONE FRANCESCO contro il Comune di Castelvetro e nei confronti della ditta Ingegneria e Costruzioni srl (terza chiamata in causa), ha parzialmente accolto la domanda dell'attore, ritenendo responsabili al 50% dell'evento dannoso verificatosi in Castelvetro il 10.03.2008, il Comune di Castelvetro e la ditta Ingegneria e Costruzioni srl, condannando il primo al pagamento di € 689,00 e la seconda a quello di € 189,00 oltre interessi legali dall'evento all'effettivo soddisfo e la rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali per complessivi € 1.105,00 oltre IVA e successive occorrenti;

VISTA la sentenza n. 380/2014, emessa dal Tribunale di Marsala il 28.03.2014, depositata il 31.03.2014, con la quale il Giudice dott. Gianluca Fiorella, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Castelvetro avverso la suddetta sentenza n. 252/2010 del Giudice di Pace di Castelvetro, ha rigettato l'appello principale e quello incidentale, compensando le spese di lite;

VISTA la nota prot. leg. n. 1029 dell'11.06.2014, a firma dell'Avv. Francesco Vasile, con la quale si comunica che è necessario provvedere all'adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione di quanto dovuto;

RILEVATO che la somma dovuta al sig. LEONE FRANCESCO ammonta ad € 1.476,40 e così distinta:

A) SORTE IN SENTENZA.....	€ 689,00
B) INTERESSI legali dall'11.03.2008 al 30.06.2014.....	€ 90,42
C) DIRITTI 50% di € 596,00.....	€ 298,00
D) ONORARI 50% di € 360,00.....	€ 180,00
E) SPESE 50% di € 30,00.....	€ 15,00
F) SPESE GENERALI 50% di € 119,00.....	€ 59,50
G) CPA 4% (su C+D+E).....	€ 21,50
H) IVA 22% (su C+D+E+G).....	€ 122,98
TOTALE	€ 1.476,40

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgvo n. 267 del 18.8.2000 e che la stessa può trovare copertura ai codici di bilancio 1 - 1 - 8 - 8 del redigendo bilancio 2014;

RILEVATO che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute al sig. LEONE FRANCESCO, evitando così aggravio di spese per il Comune di Castelvetro;

VISTO il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere della regolarità contabile;

VISTO l'art. 163 comma 3, del D.Lgvo 267/2000;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa

- 1) **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 252/2010 emessa dal Giudice di Pace di Castelvetrano, il 31.05.2010 e depositata il successivo 27.07.2010, notificata al Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Felice Junior Errante, il 13.05.2014, nel procedimento civile n. 412/2009 promosso da LEONE FRANCESCO c/Comune di Castelvetrano e nei confronti della ditta Ingegneria e Costruzioni srl (terza chiamata in causa), confermata dal Tribunale di Marsala in sede di appello, con successiva sentenza n. 380/2014.
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di €. 1.476,40 indicata in promossa e dovuta al sig. LEONE FRANCESCO, in esecuzione della Sentenza n. 252/2010, emessa dal Giudice di Pace di Castelvetrano, è ascrivibile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co.1, lett. a) del D. Lgs. n. 18.8.2000 n. 267.
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad €. 1.476,40, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici 1.1.8.8 del redigendo bilancio 2014, che offre necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di pari importo.
- 4) **DEMANDARE** al Dirigente del Settore AA. GG. e Programmazione Risorse Umane il compimento di tutti i susseguenti e necessari atti di gestione scaturenti dall'adozione del presente provvedimento di Consiglio Comunale.
- 5) **DARE ATTO** che il superiore impegno viene assunto ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONSIGLIERE ANZIANO



1

*Procedura di definizione
13/06/14*

Regione Siciliana
Provinciale Magistero di Trapani



Città di Castelvetro

Castelvetro

UFFICIO LEGALE

Piazza Umberto I 122 Castelvetro (Tp)
Tel. 0924-909210 / 0924-909257 Telefax: 0924-904244
Apertura al pubblico: Il lunedì e il mercoledì dalla ore 12,00 alle 14,00
e dalle ore 15,00 alle 18,00

Riliegante: Dott. Paolo Nobile
Funzionario: Avv. Francesco Vasile

e.mail: pnobile@comune.castelvetro.tp.it
e.mail: fvasile@comune.castelvetro.tp.it

**Oggetto: Sentenza n. 380/2014 – Tribunale Civile di Marsala – Definizione
appello R.G. 490/2010 – Comune di Castelvetro c/LEONE
FRANCESCO +1.**

Al Sig. Sindaco

SEDE

~~~~~  
Con riferimento alla decisione n. 380/2014, con la quale il Tribunale ha rigettato il gravame principale promosso dal Comune di Castelvetro per la riforma della Sentenza n. 252/2010, resa dal Giudice di Pace di Castelvetro, nonché quello incidentale promosso dall'appellante Leone Francesco, si rappresenta che, avendo il Giudice del rinvio confermato la sentenza di primo grado, ritenendo sussistente, nel merito, una concorsuale responsabilità della Civica Amministrazione, si ritiene necessario procedere al pagamento delle somme di propria spettanza, pari ad €. 1.476,40, così suddivise:

|                                                        |           |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| A) SORTE IN SENTENZA 50%.....                          | €.        | 689,00          |
| B) INTERESSI legali dall'11.03.2008 al 30.06.2014..... | €.        | 90,42           |
| C) DIRITTI 50% di C. 596,00.....                       | €.        | 298,00          |
| D) ONORARI 50% di C. 369,00.....                       | €.        | 180,00          |
| E) SPESE 50% di C. 30,00.....                          | €.        | 15,00           |
| F) SPESE GENERALI 50% di €. 119,00.....                | €.        | 59,50           |
| G) CPA 4% ( su C+E+F).....                             | €.        | 21,50           |
| H) IVA 72% ( su C+D+E+F+G).....                        | €.        | 122,98          |
| <b>TOTALE</b>                                          | <b>€.</b> | <b>1.476,40</b> |

Protocolla generale n. del ..... protocollo di esec. n. 1379 del 30.06.2014


Si risponde a protocollo n. .... do

In ragione della esiguità del debito e della valutazione di merito espressa dal Giudicante, non sindacabile in sede di legittimità, si ritiene infruttuoso, oltre che oneroso, interporre ricorso per Cassazione.

Per completezza, si rappresenta che è stata inoltrata diffida alla città Ingegneria e Costruzioni S.R.L. al fine di ottenere il rimborso del 50% di quanto pagato al signor Leone Francesco, sul presupposto della responsabilità contrattuale della Società.

Cordialità

Avv. Francesco Vasile



Prof. Gen. n. 16876 del 31 MAR 2014

0



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MARSALA

SEZIONE CIVILE

380/014 SENT.  
490/010 CONT.  
CRON.  
REP.



in composizione monocratica e in persona del dottor Gianluca Fiorella

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta n. 60490/1010 R.G.

Oggetto: appello

VEDENTE

TRA

COMUNE DI CASTELVETRANO, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vasile per mandato a margine dell'atto di appello

APPELLANTE

E

LEONE FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Elia per mandato a margine della comparso di costituzione in appello

INGEGNERIA & COSTRUZIONI S.R.L., contraente

APPELLAT

Conclusioni delle parti:

appellante: voglia il Tribunale:

- In riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare infondata in fatto e in diritto l'avversa domanda risarcitoria, vinto le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- In subordine, dichiarare fondata la domanda di garanzia riconvenzionalmente spiegata dal Comune di Castelvetrano nei confronti della ingegneria & Costruzioni s.r.l., con condanna di quest'ultima, in favore dell'appellante, alla restituzione di tutte le somme che l'Ente dovesse essere costretto a pagare, a qualsiasi titolo, a Leone Francesco, vinto le spese di entrambi i gradi di giudizio;

Leone Francesco: voglia il Tribunale:

- a) rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto;
- b) in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare la responsabilità risarcitoria del Comune di Castelvetrano, ex art. 2051, per gli effetti condannandolo all'integrale risarcimento del danno sofferto da Leone Francesco, nella misura di € 378,00, oltre accessori, sancendo, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia propria proposta, in via di chiamata, dall'Ente comunale nei confronti della Integrata & Costruzioni s.r.l., la responsabilità solidale di quest'ultima società;
- c) nell'ipotesi in cui venisse ritenuta la concorrenza o concorsuale responsabilità risarcitoria della società proprietaria, dichiarare la solidale responsabilità risarcitoria dell'Ente comunale, ex art. 2055 c.c., per gli effetti condannandolo all'intero ristoro dei danni sofferti da Leone Francesco nella misura di € 378,00, oltre accessori;
- d) vire le spese del doppio grado di giudizio.

#### RAIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'appello ha per oggetto la sentenza del Giudice di Pace di Castelvetrano n. 25/2012, emessa nel giudizio occorso fra le stesse parti.

La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in primo grado.

Il gravame è infondato per i motivi che di seguito si espongono.

Il primo motivo d'appello non può trovare accoglimento.

L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza emessa in primo grado nella parte in cui il giudice ha riconosciuto, ex art. 2051 c.c., la responsabilità del Comune di Castelvetrano quale custode della strada sulle quale si era formato il dislivello in conseguenza del quale l'autovettura dell'attore ha riportato i ricorrenze danni.

L'appellante ha escluso l'applicabilità della norma in ragione della natura demaniale del bene in questione. Stando, tuttavia, ai più recenti orientamenti giurisprudenziali su punto, la natura del bene e il suo uso diffuso costituiscono elementi astratti, idonei a escludere, come tali, la responsabilità della pubblica amministrazione quale custode. In tale direzione, al giudice spetta una valutazione in concreto delle possibilità d'intervento del Comune in relazione all'estensione del suo territorio e ad ogni altra circostanza fattuale in grado di connotare l'esigibilità dell'obbligo di

manutenzione incombente sull'Ente (Cass., Sez. II, 20/4/2010, n. 9546; Cass., Sez. III, 9/5/2008, n. 1551; C. d'App. Milano, Sez. II, 16/12/2009, n. 3178 ). Nel caso di specie, la valutazione del primo giudice risulta corretta, atteso che il sinistro è avvenuto su strada posta in area normalmente urbanizzata del Comune di Castelvetrano, così da far ritenere l'obbligo di custodia pienamente esigibile.

Ciò considerato, diversamente da quanto rappresentato dall'appellante, un'eventuale condotta concorrente del danneggiato può rilevare non sul piano soggettivo della prevedibilità e prevenibilità dell'evento dannoso (e cioè dell'identità delle caratteristiche dell'anomalia stradale a costituire insidia), quanto su quello causale ex art. 1227 codice C.c. (Cass., Sez. III, 6/7/2006, n. 15563). E tuttavia, non si ritiene che l'invocata ampiezza della strada o la visibilità presunta del dislivello stradale nell'ora mattutina in cui è accaduto il fatto costituiscono, come tali, elementi sufficienti a trarre conclusioni spendibili in ordine alla concreta dinamica dello stesso e alla rilevanza causale di una condotta concorrente del danneggiato. Le caratteristiche oggettive del dislivello, e in particolare la sua proximità (40 cm.), risultano, peraltro, idonee a determinare il danno patito anche procedendo a velocità non elevata.

Anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento.

L'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice ha ravvisato in ordine al fatto la sussistenza di una responsabilità concorrente del Comune di Castelvetrano, nell'ambito di cui il rinvio di assunzione di responsabilità dell'appaltatore per danni a terzi imputabili e inadempimento dei precisi obblighi contenute nel capitolato d'appalto dei lavori sulla strada del sinistro.

E tuttavia, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore per l'inadempimento degli obblighi di cautela contrattualmente assunti, la pubblica amministrazione conserva la propria responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati in ragione della permanenza dei doveri di custodia dei luoghi e di vigilanza sul corretto operato dell'appaltatore di lavori pubblici (Cass. n. 4099/2013).

Quanto ai motivi di appello incidentale proposti dall'appellante costrutto, deve rilevarsi che gli stessi, benché fondati nel merito, non risultano sorretti da idoneo interesse ad agire, atteso che Lenza Giuseppe ha ottenuto in primo grado la condanna al completo ristoro del danno patito.

Considerata la reciproca soccombenza, si ritiene sussistano i motivi richiesti dall'art. 98 c.p.c. per disporre l' integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

F.R.M.

Il Tribunale di Marsala in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gianluca Fiorella, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Castelvetrano avverso la sentenza n. 252/2010 del Giudice di Pace di Castelvetrano, così provvede:


- rigetta l'appello principale e quello incidentale;
- spese compensate;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.

Marsala, 28 marzo 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Rosario Pannepinto




Il Giudice  
dott. Gianluca Fiorella



Tribunale di Marsala  
Depositato in Cancelleria  
3.1.MAR.2014  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Rosario Pannepinto

COMUNE DI CASTELVETRANO  
13 MAG 2014  
Prot. n. 21675

CITTA' DI CASTELVETRANO  
UFFICIO LEGALE  
POSTA IN ARRIVO  
Prot. n. 838  
14 MAG 2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

Il Giudice di Pace di Castelvetro Dott. Aldo Pizzo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.362 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili per l'anno 2007, avente ad oggetto "condannatorio".  
Promossa da:

Leone Francesco, nato a Castelvetro il 30/9/1953 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Castelvetro nella via G.Marconi n.31 presso lo studio dell'Avv. Francesco Messina che lo rappresenta e difende per mandato reso a margine dell'atto di citazione.

ATTORI

CONTRO

Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore, per la carica domiciliato presso la Casa Comunale in Piazza Umberto I, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vasile, giusta delibera di G.M. e mandato reso a margine dell'atto di costituzione e risposta.

CONVENUTO

E

Ingegneria e Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina Via Tommaso Cannizzaro n.209

N. 52/2010 SENT

N. 412 CG/2009 R.G.

N. 12009 R.P.

N. 435/2009 CT.ON.

Oggetto: condannatorio

Rilasciata copia con  
formula esecutiva

All'Avv. \_\_\_\_\_

Oggi \_\_\_\_\_

CITTA' DI CASTELVETRANO  
UFFICIO LEGALE  
M. 86/2014  
UFFICIO NOTIZIALE  
ATTI GIUDIZIARI  
Notificato  
13.05.2014  
Prot. n. 838  
14 MAG 2014

TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE

All'udienza del 31/5/2010 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Nell'interesse dell'attore Lesme Francesco

Voglia il Giudice di Pace udito

Condannare il Comune di Castelvetrano ai sensi dell'art.2051 cc al risarcimento dei danni materiali subiti dall'odierno concludente e quantificati nella misura di € 878,00, quale somma residua, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al soddisfatto.

Nell'interesse del convenuto Comune di Castelvetrano

Voglia il Giudice di Pace

Ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è ravvisabile in capo alla convenuta Civica Amministrazione nella causazione del lamentato evento dannoso e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea per i motivi in narrativa indicati e per ogni altro migliore di giustizia. In subordine: ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea essendo i lamentati danni oltre che esosi e sforniti di prova idonea, riferibili a fatto e colpa addebitabile all'attore che, nella guida, non ha usato la prudenza e diligenza dettata dal CdS, per i motivi in narrativa indicati e per ogni altro motivo ritenuto di giustizia. In via riconvenzionale, nel caso di accoglimento della domanda attorea, ritenere e dichiarare che la Ingegneria e Costruzioni srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, è contrattualmente obbligata a tenere indenne il Comune di Castelvetrano di tutte le somme che l'Ente dovrà eventualmente corrispondere all'attore in forza della emananda sentenza. Condannare la Ingegneria e Costruzioni srl, in persona del legale

representante pro tempore, alla refusione in favore del Comune di Castelvetrano delle spese, competenze ed onorari di causa.

#### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore Leone Francesco ha convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di Castelvetrano il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore, per scitirlo dichiarare responsabile dei danni subiti dalla propria autovettura il 10/3/2008 mentre percorreva la via Giallonghi in Castelvetrano. Assumeva l'attore che in quell'occasione, pur procedendo con prudenza ed a velocità moderata non ha potuto evitare che il proprio veicolo tipo Alfa Romeo targata B1969CW nell'attraversare una larga e profonda buca presente nel fondo stradale non visibile e non segnalata, subisse gravi danni consistenti nella lacerazione dei pneumatici anteriore e posteriore destro, nella rottura del cerchione anteriore destro e dell'ammortizzatore anteriore e posteriore destro. Tali danni ammontano ad € 1.378,00 come si evince dal preventivo spese di riparazione e dalle fatture di acquisto dei pezzi danneggiati che vengono prodotti. Sul posto, dopo segnalazione telefonica dell'attore, intervenivano agenti della Polizia Municipale i quali, constatata la presenza della buca sul fondo stradale ed i danni subiti dall'autovettura attorea, redigevano rapporto di servizio nel quale chiedevano l'intervento del personale dell'Ufficio Tecnico. In data 21/5/2008 il funzionario delegato da detto ufficio insieme a parte attrice effettuava un accertamento sul luogo dell'evento e rilevava la presenza sul fondo stradale di evidenti sconnessioni. Evidenziava inoltre che quel tratto stradale era stato oggetto di lavori relativi alla rete fognaria ed idrica da parte della ditta Ingegneria e Costruzioni srl con sede in Messina che aveva

Dott. Aldo Pizzo



provveduto a riempire gli scavi con toutvenant tufaceo ora in buona parte assente. L'attore sul presupposto della esclusiva responsabilità del Comune di Castelvetro nella produzione dell'evento dannoso atteso che quale proprietario e custode della rete viaria compresa nel suo territorio, omettendo di effettuare la dovuta manutenzione, aveva permesso il formarsi della profonda buca che a tutti gli effetti costituiva una insidia per gli utenti della strada, con r.c.c.a. n. dell' 11/4/08 intimava il risarcimento di tutti i danni ammontanti ad € 1.378,00. Il Comune di Castelvetro prima con nota del 30/4/08 comunicava che stava effettuando i dovuti accertamenti e poi con quella del 13/6/08 si manlevava da ogni responsabilità invitando la ditta Ingegneria e Costruzioni srl che con contratto di appalto aveva realizzato nella via Giallonghi opere relative all'impianto idrico e fognario, a provvedere al rimborso dei danni lamentati dall'attore. In data 18/11/08 l'odierno attore riceveva dalla Compagnia Ass. Generali spa la somma di € 500,00 che tratteneva in conto al maggiore avere. Dopo solleciti non avendo ricevuto dal Comune di Castelvetro alcun fattivo riscontro, ha adito le vie legali chiedendo il pagamento della residua somma di € 878,00. In via istruttoria ha chiesto ammettersi prova per testi a mezzo degli Agenti di P.M. intervenuti sul luogo del sinistro e di Lo Sciuto Mario per confermare i preventivi delle spese di riparazione esibiti. Si costituiva in giudizio il convenuto Comune di Castelvetro depositando fascicolo e comparsa nella quale dichiarava il proprio difetto di responsabilità nella produzione dell'evento per cui è causa atteso che unica tenuta al risarcimento dei danni lamentati era la ditta Ingegneria e Costruzioni srl con sede in Messina che con contratto di appalto aveva effettuato interventi su quella parte della via Giallonghi ove si

era verificato il sinistro e, pertanto, chiedeva di essere autorizzata alla sua chiamata in causa e verso la quale proponeva domanda riconvenzionale per essere rimborsata di tutte le somme che fosse stata costretta a pagare all'attore e di tutte le spese che per il giudizio fosse stata costretta a sopportare. In via subordinata contestava le pretese attoree sia sul piano, in quanto riteneva che l'evento fosse addebitabile alla imprudente condotta di guida dell'attore, e sia sul quantum in quanto eccessivo e non provato. Nell'udienza di prima comparizione del 26/6/2009 il giudice autorizzava parte convenuta alla chiamata in causa della ditta Ingegneria e Costruzioni srl assegnando congrui termini per la notifica della citazione. Nell'udienza del 30/1/09 il Comune di Castelvetro depositava atto di chiamata in causa di terzo ritualmente notificato ed il Giudice, preso atto della mancata costituzione in giudizio della ditta Ingegneria e Costruzioni spa la dichiarava contumace. Nella stessa udienza le parti chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni e discussione. All'udienza del 31/5/2010 la causa è stata posta in decisione dopo ampia discussione e sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si evidenzia che la ditta Ingegneria e Costruzioni srl, terza chiamata in causa, malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione, ha omesso di costituirsi in giudizio e, pertanto, è stata dichiarata contumace. Nel merito la domanda attrice è fondata e, quindi, deve essere accolta. Nel corso dell'istruzione è stato accertato che: 1) il 10/3/2008 alle ore 7,30 circa l'autovettura tipo Alfa Romeo targata BT969CW in proprietà e condotta da Leone Francesco, mentre percorreva la via Giallonghi in Castelvetro, strada

urbana aperta al libero transito, giunta in prossimità della nuova costruzione degli Uffici Comunali, finiva con la ruota anteriore destra prima e immediatamente dopo con quella posteriore destra dentro una buca presente sul fondo stradale riportando danni ad entrambe le ruote ed alle sospensioni. -

2) Avvisata immediatamente la Polizia Municipale, gli agenti intervenuti constatavano i danni riportati dal veicolo, la presenza della buca larga circa cm. 100 e profonda circa cm. 40 non segnalata in alcun modo e non visibile e chiedevano l'intervento dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il funzionario incaricato dava atto delle evidenti sconnesioni presenti sul manto stradale derivanti da interventi sulle rete idrica e fognaria da parte della ditta Ingegneria e Costruzioni srl, su contratto di appalto, che aveva colmato gli scavi con loutvenant tufaceo ormai in buona parte danneggiato ed asportato dal traffico. Da quanto sopra emerge che l'ostacolo posto sulla strada aperta al libero transito non solo era idoneo a causare i danni lamentati dall'attore ma era anche inevitabile perché non visibile e non segnalato. Sussistono quindi gli elementi obiettivi della non visibilità dell'ostacolo e quelli soggettivi della non prevedibilità che sono ritenuti pacificamente in giurisprudenza come costitutivi della fattispecie della cosiddetta insidia e trabocchetto dei buchi e che determinano la responsabilità di chi con propria opera ha posto in essere o ha permesso che sussistesse tale anomalia. Non essendo riferibile alla condotta di guida dell'attore parte della colpa nella verificaazione dell'accaduto perché non sono emersi a suo carico elementi per riscontrare infrazioni alla velocità, ritiene questo giudicante che la esclusiva responsabilità sia da imputare, con livelli di colpa di pari intensità, al Comune di Castelvetrano ed alla ditta Ingegneria e Costruzioni srl. Infatti il Comune di



Castelvetrano, proprietario e custode della strada, ex art. 2051 cc è tenuto a garantire che la circolazione stradale si svolga in condizioni di normalità e sicurezza eliminando o segnalando ogni situazione di pericolo per gli utenti della strada, mentre la ditta appaltatrice Ingegneria e Costruzioni che, effettuati gli scavi non ha né validamente ripristinato il fondo stradale né ha collocato sistemi di segnalazione delle anomalie prodotte, risponde dei danni subiti da terzi in ossequio al principio fondamentale del "in minimam laedere" sancito dall'art. 2043 cc. Quanto alla concreta determinazione dei danni subiti, l'attore ha prodotto preventiva spese di riparazione e fatture acquisto pezzi di ricambio per un importo complessivo di € 1.378,00 che questo giudice ritiene equo con riferimento ai ricambi e all'attività necessari al ripristino del veicolo. Pertanto considerato il livello di responsabilità attribuita ai convenuti e che l'attore in fase pregiudiziale ha ricevuto da parte dell'assicuratore della ditta Ingegneria e Costruzioni la somma di € 500,00 che ha trattenuto in conto al maggiore avere, l'obbligazione risarcitoria a carico dei convenuti è pari alla residua somma di € 878,00 di cui € 189,00 ( $1378 : 2 = 689 - 500 = 189$ ) a carico della Ingegneria e Costruzioni ed € 689,00 a carico del Comune di Castelvetrano. Il Comune di Castelvetrano, essendo stato condannato per propria colpa, non può agire in via riconvenzionale contro il terzo chiamato in causa al fine di ottenere il rimborso di quanto versato all'attore per danni e spese del giudizio, ma ha diritto alla rivalsa per il recupero di quanto costretto a pagare oltre il limite della responsabilità attribuita. Ciò posto si condannano i convenuti Comune di Castelvetrano e ditta Ingegneria e Costruzioni ad al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento danni la residua somma di € 878,00 di cui € 689,00 a carico

del primo ed € 189,00 a carico del secondo, oltre per entrambi gli interessi legali dal sinistro all'effettivo soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e verranno liquidate come in dispositivo tenuto conto della quota di responsabilità attribuita ai convenuti.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Castelvetrano, dott. Aldo Pizzo definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dall'attore con atto di citazione ritualmente notificato al Comune di Castelvetrano e alla Ditta Ingegneria e Costruzioni srl in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede.

Dott. Aldo Pizzo

1. dichiara la responsabilità del Comune di Castelvetrano e della Ditta Ingegneria e Costruzioni srl concorrente nella misura del 50% ciascuno nella produzione dell'evento dannoso verificatosi il 10/3/2008 nella via Giallonghi di Castelvetrano a carico di Leone Francesco
2. Condanna i convenuti Comune di Castelvetrano e Ditta Ingegneria e Costruzioni srl al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento danni il primo della somma di € 689,00 e la seconda a quella di € 189,00 oltre interessi legali dall'evento all'effettivo soddisfo.
3. Condanna i convenuti, ognuno in ragione della propria quota, alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.105,00, di cui € 596,00 per diritti, € 360,00 per onorario, € 30,00 per spese, ed € 119,00 ex art. 15 L.P., oltre IVA e successive occorrenze;
4. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Castelvetro il 31/5/2010

IL CANCELLIERE B3  
Dott. Agata FONTANA

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Aldo Pizzo

UFFICIO DEL CANCELLIERE  
IN CASO DI URGENTE

Depositato in Canc. il 7 LUG. 2010

IL CANCELLIERE  
E CANCELLIERE B3  
Dott. Agata FONTANA



## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE CASTELVETRANO

Via Sardegna - 91022 - CASTELVETRANO  
Tel. 0924.937994 - Fax 0924.937982

Il Direttore Amministrativo addetto all'ufficio, Dott. Antonio Placenza;  
Visti gli atti del procedimento iscritto al N. 412/09 R.G.;  
Visto l'originale della sentenza N. 252/2010 depositata nel suddetto  
procedimento il 27.07.2010 e notificata a cura dell'attore al Comune di  
Castelvetro in data 13.09.2010 ed all'Ingegneria C e Costruzioni Srl in  
data 20/09/2010;

ATTESTA

Ai sensi dell'art. 124 Disp. Att. C.P.C. ed anche agli effetti di cui all'art.  
324CPC Cosa Giudicata Formale), che non è stato proposto, a tutt'oggi,  
avverso la superiore sentenza, appello, ricorso per cassazione, né istanza di  
revocazione di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 del codice, stante che nessuna  
comunicazione è stata fatta all'ufficio dall'Ufficiale Giudiziario a norma  
dell'art. 112 D.P.R. 15 Dicembre 1959 n. 1229.

Castelvetro, li 04/11/2010

 Il Direttore Amministrativo  
Dott. Antonio Placenza

 REPUBBLICA ITALIANA - In nome della legge Comandiamo  
a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque  
spetti di mettere a esecuzione il presente titolo; al P.M. di darvi  
assistenza, ed a tutti gli Ufficiali di forza pubblica di concorrervi  
quando siano legalmente richiesti.  
Copia esecutiva che si rilascia a richiesta dell'Avv. Francesco Messina.  
Castelvetro, li 04.11.2010

 Il Direttore Amministrativo  
Dott. Antonio Placenza

Per autentica  
Castelvetro, li 04.11.2010

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Antonio Placenza  


TRIBUNALE DI MARSALA

TRIBUNALE DI MARSALA  
UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio U.N.E.P. del Tribunale di Marsala, ad istanza di come in atti ho notificato copia del su esteso atto a:

1. COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del Sindaco pro-tempore, consegnandone copia a mani di *l'impiegato dell'affare*

*pascale Gonsella Bonaccorsi*

*il 13/5/2014*

*A. Jurello*

UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI



*ALL. n. C. u*

**Città di Castelvetrano**  
Selinunte

III<sup>o</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Prot. n. *28684* del *11.7.14*

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale  
**SEDE**

OGGETTO: "Sentenza n. 252/2014 emessa dal Giudice di Pace di Castelvetrano, LEONE Francesco c/Comune di Castelvetrano, Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA COMMISSIONE

Con verbale n. 53 del 04/07/2014

Presenti i Consiglieri: D'Angelo Piero, Piazza Maurizio, Vaccara Antonino, Zaccone Giuseppe ed il Presidente Sciaccia Pietro.

Absenti i Consiglieri: Barresi Piero, Bertolino Tommaso, Calamia Pasquale e La Croce Bartolomeo.

Dopo aver esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, vota come segue:

- I Consiglieri D'Angelo e Zaccone, rinviando la votazione in Consiglio Comunale;
- I Consiglieri Piazza, Vaccara ed il Presidente Sciaccia, votano favorevole.

D'ordine del Presidente  
La Segretaria della **M.C.C.P.**  
Signora Orlando Antonina

*Antonina Orlando*



Città di Castelvetro  
**Selinunte**

all. "D"

**VI COMMISSIONE CONSILIARE**

*Affari Generali – Organizzazione Amministrativa e Tecnica degli Uffici, Personale, Affari Legali e  
Contenzioso, Corpo Vigili Urbani, Decentrimento e Servizi demografici – Condizione femminile*

Prot. n° 28873 del 07.07.2014

Al Presidente del Consiglio  
**SEDE**

*Oggetto: Proposta di deliberazione: "Sentenza n. 252/2010 emessa dal Giudice di Pace di  
Castelvetro: LEONE Francesco c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito  
fuori bilancio"*

**ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI  
LA COMMISSIONE**

Con verbale n. 52 del 07 luglio 2014

CONSIGLIERI PRESENTI: ACCARDO, CURIALE, ETIOPIA, RIZZO, SCIACIA.  
CONSIGLIERI ASSENTI: BERLINO, DI BELLA, LA CROCE, SALADINO.

La commissione, dopo l'attento esame della proposta di deliberazione avente per oggetto: *Proposta di  
deliberazione: "Sentenza n. 252/2010 emessa dal Giudice di Pace di Castelvetro. LEONE  
Francesco c/ Comune di Castelvetro Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*, si  
esprime come segue:

**FAVOREVOLI: ACCARDO, ETIOPIA, RIZZO, SCIACIA.**

**RINVIA IL PROPRIO PARERE IN CONSIGLIO COMUNALE il Consigliere CURIALE.**

Il Segretario della VI C.C.P.  
Giorn. Giuseppe Clemente



Al. n. E



**COMUNE DI CASTELVETRANO**

**Provincia di Trapani**

\*\*\*\*\*

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Parere n. 46- 2014 del Prot. 48 del 21/08/2014

AL Segretario Generale  
Dr Livio Elia Maggio  
SEDE

**PARERE** sulle deliberazioni da adottare dal Consiglio Comunale .

Proposta di delibera da Ufficio Legale

Oggetto: Sentenza n. 252/2010 emessa dal Giudice di Pace di Castelvetro. Leone Francesco c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Decreto del Ministero degli Interni 04/10/1991;

Visto il Regolamento di Contabilita' - art.88 lett. d;

Visto il parere favorevole sulla regolarita' tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo cosi' come dalla

sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Esprime parere favorevole

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n.289

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Rag. Michele Palma (Presidente)

Dr. Ancona Gaspare (Componente)

Rag. Maria Nastasi (Componente)

  
Assente Giustificato